


Analisi e commenti

## Legge di bilancio 2021 e Fisco - 7 Il Bollo sulle fatture elettroniche

12 Gennaio 2021

Eliminata ogni incertezza nell'applicazione del tributo se il soggetto che procede all'emissione del documento fiscale è diverso dal cedente o prestatore: questo è in ogni caso responsabile



L'articolo 1, **comma 1108**, della legge di bilancio 2021, stabilisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

La relazione illustrativa chiarisce che lo scopo della norma è quello di evitare incertezze nell'applicazione del tributo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione del documento fiscale è diverso dal soggetto cedente o prestatore, specificando che, anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

Si ricorda che l'**articolo 12-novies** del decreto legge n. 34/2019 consente all'Agenzia delle entrate, in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. L'Agenzia, ove rilevi la mancanza della specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, può integrare le fatture stesse con

procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall'articolo 1, commi 211 e 212, della legge finanziaria 2008).

L'amministrazione finanziaria include nel calcolo del Bollo dovuto, da rendere noto a ciascun soggetto passivo Iva (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm 16 giugno 2014), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta. Nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con sistema automatizzato, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo.

L'**articolo 17** del decreto legge n. 124/2019 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2020) ha introdotto una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il *quantum* dovuto nelle ipotesi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. In tal caso, l'amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche l'ammontare del tributo da versare, nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Il comma 1-*bis* dell'articolo 17, come modificato dall'articolo 26 del DL n. 23/2020 (decreto "Liquidità"), dispone che, ove l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre sia superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre dell'anno.

Nel caso in cui, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Si ricorda che l'articolo 143 del DL n. 34/2020 (decreto "Rilancio") aveva differito dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle norme che hanno introdotto la procedura di integrazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il Sistema di interscambio, ove non rechino l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

### **continua**

La **prima puntata** è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020

La **seconda puntata** è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021

La **terza puntata** è stata pubblicata martedì 5 gennaio 2021

La **quarta puntata** è stata pubblicata giovedì 7 gennaio 2021

La **quinta puntata** è stata pubblicata venerdì 8 gennaio 2021

La **sesta puntata** è stata pubblicata lunedì 11 gennaio 2021

di

**Gaetano Corallo**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-7-bollo-sulle-fatture-elettroniche>